

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 26 aprile 1895, *Pres. BIANCHI P., Est. BARGONI; Comune di Codogno c. Senato.*

Tasse comunali — Esercizio e rivendita — Sacerdote (L. 11 agosto 1870, alleg. *O*, art. 1, 12; Regolam. relativo 24 dicembre 1870, art.1).

Anche i sacerdoti per i proventi del loro ministero sono soggetti alla tassa d'esercizio e rivendita. (1)

La Sezione, ecc. — Attesoché mentre la legge 11 agosto 1870, alleg. *N*, toglieva alle provincie ed ai Comuni la facoltà di sovraimporre centesimi addizionali alla tassa di ricchezza mobile, la stessa legge coll'art.1 dell'alleg. *O* concedeva, con evidente concetto di compensazione, di aggiungere alle facoltà già loro accordate dall'art.118 dell' in allora vigente legge 20 marzo 1865 quella di imporre tasse speciali di esercizio o di rivendita, disponendo col successivo art.12 che le norme principali da seguirsi per l'applicazione delle tasse sulle rivendite e sugli esercizi sarebbero state determinate con decreto reale sentito il Consiglio di Stato.

Attesoché infatti un decreto reale del 24 dicembre 1870 approvava analogo regolamento, il cui titolo 1°, consacrato appunto alla tassa d'esercizio e di rivendita, ha un 1° articolo così concepito:

«Sono soggetti a questa tassa:

« 1° l'esercizio di una professione, arte, commercio o industria qualsivoglia;

« 2° la rivendita di qualunque merce ».

Né all'applicazione della tassa sull'esercizio di una professione, arte, commercio o industria qualsivoglia, il regolamento reca altra eccezione che quella contenuta nel n.1 del suo art.21 riguardante l'impiego o l'opera retribuiti con stipendio o con salario presso amministrazioni pubbliche o presso privati; come pure non fa distinzioni di qualità e natura delle varie professioni, arti, ecc., se non in quanto la natura e la qualità di esse possono servire come criterio direttivo per la ripartizione in categorie dei relativi contribuenti.

Attesoché a sostenere che da queste disposizioni, non ostante la loro chiarezza, si possa ritenere escluso l'esercizio della professione sacerdotale, male si appella la Giunta prov. amm. di Milano alla sentenza 26 aprile 1883 della Corte di cassazione di Torino. Invero quella sentenza, esaminando quale sia il nostro diritto pubblico interno, viene alla conclusione che « se il culto è libero e liberi sono i suoi ministri nell'esercizio della missione spirituale, lo Stato non riconosce che cittadini tutti eguali dinanzi alla legge, dei quali niuno ha diritto ad una speciale protezione dello Stato, niuno ha diritto di sottrarsi ai pubblici pesi ».

Ora questo principio dell'uguaglianza di tutti i cittadini in fatto d'imposte e di tasse non può ammettere distinzione fra tasse governative o provinciali o comunali.

E però, come gli esercenti la professione sacerdotale pagano al pari degli altri cittadini l'imposta di ricchezza mobile, come già pagavano i centesimi addizionali a favore delle tasse comunali, così non possono esimersi dal pagare la tassa d'esercizio che a questi ultimi fu sostituita.

Attesoché non apparisce legittima la deduzione che la stessa Giunta prov. amm. vuol trarre dalla eccezione superiormente riferita e contenuta nell'art.2 del citato regolamento, non potendosi l'esercizio della professione sacerdotale considerare come un impiego o come un'opera retribuita con stipendio o con salario presso amministrazioni pubbliche o presso privati. Infatti l'essere i sacerdoti vincolati ad una gerarchia non può farli riconoscere come dipendenti da una pubblica amministrazione, e i redditi, proventi od assegni che essi, come viene ammesso anche nel provvedimento impugnato, percepiscono in compenso delle loro prestazioni, possono assumere carattere di stipendio o di salari nel senso dell'articolo del regolamento dianzi citato, e già la Corte suprema di Torino nella mentovata sentenza

aveva stabilito che essendo innegabile il lucro derivante dalla professione sacerdotale « quel lucro non può e non deve essere diversamente considerato da quello che si ricava dalle altre meno nobili professioni ».

Per questi motivi, annulla, ecc.